

CALL FOR PAPERS

REFERENDUM EUTANASIA LEGALE LIBERI FINO ALLA FINE

La Rivista **Giurisprudenza Penale**, in collaborazione con l'**Associazione Luca Coscioni** per la libertà di ricerca scientifica, è lieta di comunicare l'apertura di una *call for papers* finalizzata a raccogliere contributi sul tema **Referendum Eutanasia Legale**.

I contributi selezionati formeranno oggetto della collana "**I diritti fondamentali alla fine della vita**" che nel suo quarto volume raccoglierà "**Riflessioni a margine del Referendum Eutanasia Legale**" e gli autori avranno la possibilità di presentare, ciascuno in 7 minuti, il proprio lavoro durante il seminario giuridico organizzato dall'Associazione Luca Coscioni per il **20 dicembre 2021 a Roma**, in vista dell'**udienza in Corte Costituzionale** per il giudizio di ammissibilità del quesito referendario.

Il **Referendum Eutanasia Legale** rappresenta un'importante fase nell'evoluzione dei diritti fondamentali alla fine della vita.

Il quesito infatti – si legge sul sito del Comitato Promotore – "**vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l'introduzione dell'eutanasia legale in Italia**", ovvero l'art. 579 c.p., facendo contestualmente salve le tutele per le persone vulnerabili di cui al secondo comma della norma.

A seguito dell'intervento di parziale abrogazione il testo che ne risulterebbe sarebbe dunque il seguente:

Articolo 579 c.p. e relative abrogazioni referendarie

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ~~la reclusione da sei a quindici anni.~~
~~Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.~~

~~Si applicano~~ le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Obiettivo fondamentale dell'intervento referendario è dunque sovvertire il paradigma dell'indisponibilità della vita umana, sancito dagli articoli 579 e 580 del codice penale introdotti nel 1930, con stampo dichiaratamente fascista in quanto posti a presidio della vita umana nella sua dimensione collettivistica e statualistica, coerentemente all'impianto sociale e culturale dell'epoca.

Oggi tali norme rivelano tutto il loro anacronismo in quanto in palese contrasto con l'impostazione personalista che domina la nostra Carta costituzionale. Rispetto all'art. 580 c.p., la sentenza costituzionale 242/2019, nell'ambito del caso Cappato/Dj-Fabo apre un varco al principio di disponibilità della vita umana dichiarando illegittimo il divieto assoluto di aiuto al suicidio quando il soggetto passivo versi in determinate condizioni enucleate dalla Consulta, e verificate da una struttura del SSN.

La legge 219/2017, dettando norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ha positivizzato il diritto all'interruzione delle terapie il cui principio era stabilito dall'art. 32 della Costituzione, consentendo ora ad una persona in stato di malattia di rifiutare o sospendere i trattamenti sanitari previa sedazione palliativa profonda che lo accompagni alla morte. Ne deriva dunque, che l'ultimo baluardo a difesa del principio di indisponibilità della vita è rappresentato dall'art. 579 c.p. che punisce fino a 15 anni di reclusione chiunque cagioni la morte di uomo col suo consenso. Tale divieto è oggi lesivo non solo del diritto all'autodeterminazione del malato ma anche del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Invero oggi, a fronte di aperture legislative e giurisprudenziali – seppur frammentarie – verso l'affermazione del diritto per il malato di autodeterminarsi rispetto alle scelte relative al suo fine vita, quei malati che non vogliono o non possono autosomministrarsi un farmaco letale seguendo il percorso indicato dalla Corte costituzionale o congedarsi dalla vita tramite interruzione delle terapie, si vedono negata la possibilità di accedere alla morte medicalmente assistita in quanto l'unica modalità sarebbe costituita da un aiuto attivo oggi sanzionato dall'art. 579 c.p.

Una normativa organica in tema di fine vita che superi le distinzioni oggi imposte da categorie giuridiche del 1930 sembra essere una strada ancora lontana e difficoltosa per il Parlamento italiano, nonostante negli ultimi 40 anni, a partire dalla proposta di legge depositata da Loris Fortuna nel 1984 fino alla proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel 2013 dall'Associazione Luca Coscioni, ci siano state diverse occasioni per effettuare scelte che dessero atto delle istanze provenienti dalla collettività, non ultima l'ordinanza 207/2018 della Consulta che pur dando undici mesi di tempo al Parlamento per scrivere una legge completa sul tema non ottenne alcun esito.

La campagna referendaria per il Referendum Eutanasia Legale ha dunque raccolto queste istanze, attraverso uno strumento di democrazia diretta che la Costituzione mette a disposizione dei cittadini, anche per superare la paralisi del Parlamento.

Coloro i quali intendano partecipare alla selezione dovranno inviare, entro e non oltre il **27 novembre 2021**, un *abstract* del proprio contributo di lunghezza non superiore alle 2.000 battute (spazi inclusi) al seguente indirizzo e-mail: callforpapers@giurisprudenzapenale.com
L'elaborato dovrà avere ad oggetto il **tema del Referendum Eutanasia Legale** così **come risultante dall'abrogazione referendaria** proposta anche in rapporto ai **diritti oggi vigenti nell'ambito del fine vita**.

La selezione avverrà da parte di un Comitato Scientifico così composto:

- **Gianni Baldini** (Avvocato, Professore di Biodiritto - Università di Siena)
- **Rocco Berardo** (Avvocato, Membro di Giunta dell'Associazione Luca Coscioni)
- **Antonella Massaro** (Professore associato di diritto penale - Università Roma Tre)
- **Tullio Padovani** (Avvocato e già Professore ordinario di diritto penale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Accademico dei Lincei)
- **Francesca Re** (Avvocato, Dottore di Ricerca in Diritto Penale e Membro di Giunta dell'Associazione Luca Coscioni)
- **Guido Stampanoni Bassi** (Avvocato, Direttore di Giurisprudenza Penale)

La conferma degli *abstract* selezionati verrà comunicata agli autori tramite posta elettronica entro il **2 dicembre 2021**.

I candidati selezionati in base ai rispettivi *abstract* dovranno inviare il testo del loro contributo entro il **15 dicembre 2021**.

Roma-Milano, 9 novembre 2021